

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2058-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

alla Presidenza il 23 febbraio 1960

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per l'applicazione nei reciproci rapporti della Convenzione, firmata a Londra il 19 giugno 1951, fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo *status* delle loro Forze armate, concluso a Roma il 17 aprile 1959

Presentata alla Presidenza il 6 luglio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto la Repubblica Federale di Germania è entrata a far parte della N. A. T. O. nel 1955.

La N. A. T. O., come è saputo, è retta dal Trattato Nord-Atlantico che venne concluso a Washington il 4 aprile 1949. Successiva-

mente a tale strumento vennero concluse, fra i Paesi della Alleanza, alcune Convenzioni complementari, di cui una è la « Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico, concernente lo *status* delle loro forze ».

Tale Convenzione ha lo scopo di determinare la posizione giuridica di ufficiali e soldati di un Paese membro della N. A. T. O. che siano chiamati ad operare sul territorio di un altro Paese membro. Essa fu conclusa a Londra il 19 giugno 1951 ed è stata regolarmente ratificata dall'Italia, ed ha trovato poi applicazioni concrete in varie circostanze; è, infatti, pratica costante che militari dei vari Paesi N. A. T. O. si rechino in altri Paesi N. A. T. O. per effettuare periodi di addestramento, per partecipare ad esercitazioni, per prendere comunque contatto con le forze armate degli altri Paesi dell'Alleanza.

Dal momento che la Repubblica Federale Germanica è entrata a far parte della N. A. T. O., non si può non estendere anche nei confronti di questo Membro, la Convenzione di Londra sullo *status* delle forze N. A. T. O. che è, ripetiamo, lo strumento che fissa i diritti e i doveri, su basi di piena

reciprocità, degli elementi militari di Paesi N. A. T. O. che si recano in altri Paesi dell'Alleanza Nord-Atlantica.

Il disegno di legge che è sottoposto alla vostra ratifica concerne, appunto, l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale della Germania per l'applicazione dei reciproci rapporti della Convenzione 19 giugno 1951.

Tale Accordo è stato concluso a Roma il 17 aprile 1959 e non innova in nessun senso le precedenti situazioni dell'Alleanza Atlantica. In altre parole viene ad essere completata la rete degli Accordi che in questo settore regolano la cooperazione del nostro Paese e gli altri Stati membri della Alleanza atlantica.

Onorevoli colleghi! Non vediamo motivi che si oppongano alla ratifica e perciò vi proponiamo il favorevole accoglimento del disegno di legge.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per l'applicazione nei reciproci rapporti della Convenzione, firmata a Londra il 19 giugno 1951, fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo *status* delle loro Forze armate, concluso a Roma il 17 aprile 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.